



# ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

**Deliberazione n. 127/2024**

## **PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA PER I SOGGETTI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CAPO IV BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE**

**VISTA** la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 “*che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio*”;

**VISTA** la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 “*che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato*”;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 “*concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione*” e, in particolare:

- l'articolo 11, recante “*Obbligo generale*”, che stabilisce che il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra è effettuato sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente in base alle relative norme unionali;
- l'articolo 12, recante “*Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio*”;
- l'articolo 13, recante “*Piani di monitoraggio standardizzati e semplificati*”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per*



## ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

*sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”;*

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua nel Comitato ETS l'autorità nazionale competente ad attuare le disposizioni della direttiva 2003/87CE e relativi atti di esecuzione e atti delegati (di seguito, “il Comitato”);

**VISTO** l'articolo 4, comma 8, del suindicato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto medesimo;

**VISTA** la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 “*recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra*” e in particolare:

- l'articolo 2, recante “*Campo di applicazione*”
- l'articolo 30 bis, recante “*Ambito di applicazione*”
- l'allegato III, recante “*Attività disciplinate dal Capo IV bis*”
- l'articolo 3, lettera d), recante la definizione di “*autorizzazione ad emettere gas a effetto serra*”;
- l'articolo 3, lettera ae), recante la definizione di “*soggetto regolamentato*”;
- l'articolo 3, lettera af), recante la definizione di “*combustibile*”;
- l'articolo 3, lettera ag), recante la definizione di “*immissione in consumo*”;

**VISTO** l'articolo 30 ter della direttiva 2003/87/CE, recante “*Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra*”, paragrafo 1, che stabilisce che “*gli Stati membri assicurano che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato svolga l'attività di cui all'allegato III, a meno che non sia in*



## ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

*possesso di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo”;*

**VISTI**, in particolare, il paragrafo 2, dell'articolo 30 ter della direttiva 2003/87/CE relativo al contenuto della domanda di autorizzazione, il paragrafo 3, sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e il paragrafo 4, relativo al contenuto dell'autorizzazione;

**VISTO** l'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE, recante “*Monitoraggio, comunicazione, verifica delle emissioni e accreditamento*”;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione europea del 12 ottobre 2023 “*recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l'aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra*” e, in particolare:

- l'articolo 1, punto 1), che sostituisce l'articolo 2 regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, recante “*Ambito di applicazione*”;
- l'articolo 1, punto 24), che inserisce il Capo VII bis “*Monitoraggio delle emissioni dei soggetti regolamentati*” nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e, in particolare:
  - o l'articolo 75 bis, recante “*Principi generali*”;
  - o l'articolo 75 ter, recante “*Piani di monitoraggio*”, paragrafo 1 e paragrafo 2 che stabilisce che “*Almeno quattro mesi prima di avviare l'attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, il soggetto regolamentato trasmette un piano di monitoraggio all'autorità competente per approvazione, salvo che detta autorità non abbia fissato un termine alternativo per la trasmissione (...)*”.
- l'articolo 1, punto 25), lettera d), che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/2066, aggiungendo la sezione “*4. Contenuti minimi dei piani di monitoraggio per i soggetti regolamentati*”.

**VISTO** l'art. 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 con cui è stata conferita delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio



## ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, dettando principi e criteri direttivi specifici, tra cui:

- istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;
- ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system - EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

**VISTO** il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recante “*Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica*”;

**VISTO** il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato;

**VISTO** il parere tecnico giuridico (prot. n. 0006435.12-08-2024) espresso dalla Direzione Generale dei mercati e infrastrutture energetiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica secondo cui, nelle more della piena operatività degli organismi preposti al governo del sistema ETS ed ETS 2 in conformità all'ampliamento del sistema europeo di scambio delle quote di emissioni inquinanti ai sensi delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, le funzioni di autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese le disposizioni di cui al capo IV bis sono svolte dal Comitato ETS;

**CONSIDERATO** che, ai fini dello svolgimento delle attività dedicate all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV bis direttiva 2003/87/CE e ai fini dell'interlocuzione con i relativi destinatari, è sviluppata una sezione del citato Portale ETS denominata “Portale ETS2”

**VISTO** il modello elettronico “MP ETS2\_IT\_it\_260624.xlsx” per il piano di monitoraggio delle emissioni annue reso disponibile mediante il Portale ETS2;



## ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

**CONSIDERATE** le disposizioni della direttiva 2003/87/CE che stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato svolga l'attività di cui all'allegato III - a meno che non sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente alle norme unionali – e che monitori, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato III, comunicandole all'autorità competente l'anno successivo, a partire dal 2026, conformemente alle norme unionali;

**CONSIDERATO**, altresì, che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2122/2023, le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2066/2018, relative ai soggetti regolamentati di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, sono obbligatorie e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° luglio 2024;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del citato art. 12 legge 21 febbraio 2024, è in corso l'iter per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 mediante la modifica del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

**PRESO ATTO** di dover garantire ai soggetti rientranti nel campo di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, la possibilità di adempiere all'obbligo annuale di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente ed in conformità alla normativa unionale;

**PRESO ATTO** di dover garantire, parimenti, ai soggetti citati l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a decorrere almeno dalla data del 1° gennaio 2025;

**PRESO ATTO**, sulla base delle segnalazioni pervenute al Comitato ETS, di dover garantire ai soggetti rientranti nel campo di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, una tempistica congrua per la presentazione della domanda di autorizzazione;

**RITENUTO** necessario, ai fini di quanto sopra argomentato, implementare la pratica informatica dedicata alla richiesta di autorizzazione corredata, peraltro, dal citato piano di monitoraggio;

**CONSIDERATO** che, alla luce del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni*



## ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

*penali e amministrative*”, il “soggetto regolamentato” di cui all’articolo 3, lettera ae) della direttiva 2003/87/CE, nel contesto normativo italiano rientra in una delle seguenti categorie:

- i. se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l’immissione in consumo, debitori dell’accisa divenuta esigibile a norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- ii. se il punto i) non è applicabile, la persona di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell’accisa divenuta esigibile a norma dell’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- iii. se i punti i) e ii) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, debitrice dell’accisa a norma dell’articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle;
- iv. se i precedenti punti i), ii) e iii) non sono applicabili, qualsiasi altra persona designata dal Comitato;

**RITENUTO**, dunque, necessario esplicitare le modalità di invio, verifica e approvazione del Piano di monitoraggio per l’adempimento degli obblighi posti dal regolamento (UE) 2066/2018, come modificato dal regolamento (UE) 2122/2023, a carico dei soggetti regolamentati di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE;

Tutto quanto sopra visto e considerato, il Comitato, nella riunione del 20/08/2024

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni della presente delibera si applicano alle attività di cui all'allegato III direttiva 2003/87/CE, svolte da un soggetto che rientra nella definizione di soggetto regolamentato di cui all’articolo 3, lettera ae), della direttiva 2003/87/CE, come coordinato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.



# ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

## **Articolo 2**

***(Domanda di autorizzazione dei soggetti ETS2 che svolgono attività prima del 1° gennaio 2025)***

1. La domanda di autorizzazione dei soggetti che svolgono le attività prima del 1° gennaio 2025 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:
  - a. il soggetto regolamentato, con specifica indicazione dei seguenti dati:
    - nome del soggetto regolamentato;
    - il suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;
    - l'indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;
    - il nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila.
  - b. il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato III direttiva 2003/87/CE e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;
  - c. l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato III direttiva 2003/87/CE;
  - d. il piano di monitoraggio, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato I, Sezione 4, recante "Contenuti minimi dei piani di monitoraggio per i soggetti regolamentati" introdotto dall'articolo 1, punto 25), lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
  - e. una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.
2. I soggetti di cui al comma 1 inviano la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra al Comitato ETS attraverso la pratica dedicata sul Portale ETS2, entro il 30 settembre 2024.



# ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

## **Articolo 3**

***(Modalità di rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai soggetti ETS2 che svolgono attività prima del 1° gennaio 2025)***

1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai soggetti di cui all'articolo 2, se accerta che questi sono in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III direttiva 2003/87/CE ed all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione.
2. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il Comitato si riserva di accogliere, in via preliminare, le domande di autorizzazione di cui all'articolo 2, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.
3. Nei successivi 120 giorni, il Comitato, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta medesima.

## **Articolo 4**

***(Domanda di autorizzazione dei soggetti ETS2 che iniziano le attività a decorrere dal 1° gennaio 2025)***

1. La domanda di autorizzazione dei soggetti che iniziano le attività a decorrere dal 1° gennaio 2025 contiene le medesime informazioni riportate all'articolo 2, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 inviano la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra al Comitato attraverso la pratica dedicata sul Portale ETS2, almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'attività.



# ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

## **Articolo 5**

***(Modalità di rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai soggetti ETS2 che iniziano le attività a decorrere dal 1° gennaio 2025)***

1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai soggetti di cui all'articolo 4, se accerta che questi sono in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III direttiva 2003/87/CE ed all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 4. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta.

## **Articolo 6**

***(Disposizioni finali)***

1. Della presente delibera è data pubblicità attraverso pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nel sito web del Portale ETS2.

Il Presidente

Prof. Massimo Beccarello